



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 98 del 25/06/2020
Determinazione nr. 399 del 30/06/2020
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. CUP F49E19000950004 - CIG. YF82B37FCE - Autorizzazione subappalto ditta Pittis Stefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che :

- con determina n. 894 del 19/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, redatto dall'arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore Tecino e Gestione del Territorio, in data 15/12/2019, che prevede una spesa di €. 42.700,00 di cui €. 30.000,00 lavori a base d'asta e €. 12.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.
- con la stessa determinazione i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, sono stati aggiudicati alla ditta GIGANTE PAOLO SNC di Gigante Fabrizio e Stefano con sede in via L. Cadorna, 48 - 33030 Talmassons (UD) (c.f. e part. IVA 01788080305), che ha offerto un prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di € 29.300,00 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 29.850,00 oltre all'I.V.A. di legge.

VISTO che con nota di data 17.06.2020 pervenuta al protocollo in data 19.06.2020 al n. 13638 la ditta appaltatrice ditta GIGANTE PAOLO SNC di Gigante Fabrizio e Stefano con sede in L. Cadorna, 48 - 33030 Talmassons (UD) (c.f. e part. IVA 01788080305), ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare la preparazione del piano con idrolavaggio per la successiva impermeabilizzazione delle superfici (cat, OG01), nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta Pittis Stefano con sede in Via Pozzuolo, 30 - 33050 Lavariano (UD) - C.F. PTTSFN74H25L483M p. IVA 02088450305 per un importo presunto di €. € 5.000,00 (di cui € 300,00 per oneri sicurezza), oltre all'IVA di legge, allegando la documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

VISTO che:

- l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere, con esclusione dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente, è disciplinata dall' art. 105 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce i requisiti soggettivi che la ditta subappaltatrice deve possedere e le condizioni ed adempimenti per la stipula del contratto di subappalto.
- non configurandosi l'ipotesi del subappalto dell'intera opera tanto meno della totalità della categoria prevalente, l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione di detti lavori.
- la ditta appaltatrice dei lavori principali in sede di offerta mediante idonea dichiarazione ha indicato, ai sensi del disposto dell'art. 105 comma 4, lett. b), la volontà di subappaltare le suddette opere.
- dalla documentazione presentata risulta che la ditta Pittis Stefano con sede in Via Pozzuolo, 30 - 33050 Lavariano (UD) - C.F. PTTSFN74H25L483M p. IVA 02088450305 è in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di UD al n. 02088450305
 - possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31.05.2002 n. 14
 - possesso dei requisiti generali, giusta dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
- ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. e) del DPR 03.06.1998 n. 252 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 154.937,07 non necessita alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 31.05.65, n° 575;

RITENUTO pertanto di potersi concedere l'autorizzazione al subappalto secondo la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice nel rispetto e sotto l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

VISTA la l.r. 31.05.2002 n. 14, in particolare gli art. 14 e 33.

VISTO l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE**, per i motivi espressi nelle premesse, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50, la ditta GIGANTE PAOLO SNC di Gigante Fabrizio e Stefano con sede in L. Cadorna, 48 - 33030 Talmassons (UD) (c.f. 01788080305 e part. IVA 01788080305), appaltatrice dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, a concedere in subappalto la preparazione del piano con idrolavaggio per la successiva impermeabilizzazione (cat. OG01), nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta Pittis Stefano con sede in Via Pozzuolo, 30 - 33050 Lavariano (UD) - C.F. PTTSFN74H25L483M p. IVA 02088450305 per un importo presunto di € 5.000,00 (di cui € 300,00 per oneri sicurezza), oltre all'IVA di legge
- 2) **DI SUBORDINARE** l'autorizzazione al subappalto concessa con il presente atto al rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a condizione che:
 - l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
 - al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
 - non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni
 - la ditta appaltatrice entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice trasmetta all'Amministrazione Comunale copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 - l'affidatario pratichi per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%
 - l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non formi oggetto di ulteriore subappalto.
 - nel cartello di cantiere sia indicato anche il nominativo della ditta subappaltatrice.
 - l'affidatario trasmetta prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza
 - l'appaltatore e la ditta subappaltatrice osservino integralmente gli obblighi sui trattamenti economici, normativi e previdenziali stabiliti dall'art. 105, comma 9), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, oltre che alla trasmissione prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e periodicamente copia dei versamenti contributivi.
 - a carico dell'impresa appaltatrice gravi l'obbligo del rispetto e del coordinamento dei piani di sicurezza da parte della ditta subappaltatrice.
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi

dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2011, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 8 aprile 2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 25/06/2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco